Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 12 agosto 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 agosto 1981, n. **464.**

Particolari indennità in favore di talune categorie di personale dipendente dalla Direzione generale dell'aviazione civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interpretazione e modificazione della legge 6 dicembre 1965, n. 1441

A decorrere dal 1° luglio 1980 l'importo dell'indennità prevista dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1441, sarà corrisposto, anche al personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali, nella misura di L. 3.000 giornaliere lorde.

Per il personale obbligato ad effettuare turni di servizio di durata superiore a quella normale, l'indennità giornaliera è rapportata ad un sesto del normale orario di lavoro settimanale e può essere corrisposta per non più di sei giorni alla settimana.

Art. 2.

Reperibilità

Al fine di soddisfare le esigenze del traffico aereo il personale della Direzione generale dell'aviazione civile, anche con qualifiche dirigenziali, inquadrato nel ruolo dei direttori di aeroporto può essere incluso in appositi turni di reperibilità per non meno di sette e per non più di quindici giorni al mese.

Per ogni giornata di reperibilità è corrisposta agli interessati una indennità di L. 6.000 lorde.

Con decreto del Ministro dei trasporti sarà disciplinato l'obbligo della reperibilità.

Art. 3.

Attività di volo

Al personale dei ruoli della Direzione generale dell'aviazione civile, compreso quello inquadrato nelle qualifiche dirigenziali, che svolga, a bordo di aeromobili in volo, i compiti istituzionali specificati nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1979, n. 825, è corrisposta una indennità oraria di L. 6.000 lorde.

Art. 4.

Onere finanziario

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1980 in lire 550 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il predetto anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per il « Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979 della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ».

All'onere per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 1.100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 5 agosto 1981

PERTINI

SPADOLINI — BALZAMO — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 5 agosto 1981, n. **465.**

Nuovi apporti al capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, società per azioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere all'ulteriore aumento del capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, società per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, per l'importo complessivo di lire 258 miliardi, il primo, e di lire 86 miliardi, ciascuno, gli altri.

Per consentire la sottoscrizione di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 86 miliardi ciascuno. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 258 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 1981.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI, per consentire la sottoscrizione di cui al primo comma, la somma di lire 258 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1981.

Art. 2.

All'onere di lire 516 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1981, si provvede, quanto a lire 360 miliardi, a carico dello

stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980 e, quanto a lire 156 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo per l'anno 1981, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Misure particolari in alcuni settori dell'economia ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 5 agosto 1981

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA — LA MALFA — ANDREATTA — DE MICHELIS

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 6 agosto 1981, n. **466**.

Trasformazione dell'Istituto musicale pareggiato « Jacopo Tomadini » di Udine in Conservatorio di musica di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto musicale pareggiato « Jacopo Tomadini » di Udine è trasformato in Conservatorio di musica statale a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al Conservatorio di musica è annessa una scuola media istituita con l'osservanza delle norme di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Art. 2.

E' approvata l'annessa convenzione per la statizzazione dell'Istituto musicale pareggiato di cui all'articolo 1, stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione e l'amministrazione comunale di Udine.

Art. 3.

Le norme concernenti il passaggio allo Stato del predetto Istituto musicale nonché l'inquadramento nei ruoli del personale direttivo e insegnante, enunciate nella convenzione annessa, formano parte integrante della presente legge.

Il personale docente del ruolo comunale dell'Istituto musicale per il quale nella pianta organica di cui allo allegato *A* non sia prevista l'istituzione di posti di ruolo conserva, a titolo d'incarico, l'insegnamento delle discipline corrispondenti.

Art. 4.

Con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi i ruoli organici del personale direttivo, insegnante e non insegnante dei conservatori di musica sono aumentati dei posti previsti nella tabella organica di cui all'allegato *A*.

Art. 5.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il funzionamento del Conservatorio di musica di Udine è indicato nell'annesso allegato *B*.

Art. 6.

All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 578 milioni, si provvede, quanto a L. 60.000.000, con i contributi del comune di Udine e, quanto a L. 518.000.000, con i normali stanziamenti dei capitoli 2600, 2601, 2682 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in ragione rispettivamente, di L. 120.000.000, di L. 343.000.000 e di L. 55.000.000.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 6 agosto 1981

PERTINI

SPADOLINI — BODRATO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

ALLEGATO *A*

TABELLA ORGANICA
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI UDINE

Insegnamenti - ruoli del personale non docente	Posti o cattedre di ruolo	Posti da dare per incarico
Direttore	1	—
Armonia, contrappunto, fuga e composizione	1	—
Arpa	1	—
Canto	1	—
Organo e composizione organistica	3	—
Pianoforte	7	—
Violino	2	—
Violoncello	1	—
Storia della musica e storia ed estetica musicale	1	—
Bibliotecario	1	—
Clarinetto	2	—
Contrabbasso	1	—
Corno	1	—
Fagotto	1	—
Flauto	1	—
Oboe	1	—
Tromba e trombone	1	—
Armonia complementare	1	—
Arte scenica	—	1

Insegnamenti - ruoli del personale non docente	Posti o cattedre di ruolo	Posti da dare per incarico
Esercitazioni corali	1	–
Esercitazioni orchestrali	1	–
Letteratura italiana	–	1
Letteratura poetica e drammatica	–	1
Lettura della partitura	1	–
Musica da camera	–	1
Musica d'insieme per strumenti ad arco	–	1
Organo complementare e canto gregoriano	–	1
Pianoforte complementare	2	–
Teoria, solfeggio e dettato musicale	6	–
Accompagnatore al pianoforte	1	–
Personale amministrativo		
Carriera direttiva	1	–
Carriera di concetto	1	–
Carriera esecutiva	5	–
Carriera ausiliaria	8	–
Scuola media annessa		
Italiano, storia, educazione civica e geografia	2	–
Lingua straniera	–	1
Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali	1	–
Educazione artistica (1)	–	1
Segretario	1	–
Bidelli	2	–

(1) Per gli altri insegnamenti si provvede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037.

ALLEGATO *B*

DIMOSTRAZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI UDINE.

Categoria di personale	Unità	Spesa unitaria	Spesa globale
Direttore	1	10.480.000	10.480.000
Professore di I ruolo	1	9.230.000	9.230.000
Professori di II ruolo	17	9.130.000	155.210.000
Professori di III ruolo	20	8.280.000	165.600.000
Professori di III ruolo con incarico di 6 ore	6	4.320.000	25.920.000
Professori di scuola media	3	7.180.000	21.540.000
Professori di scuola media con incarico di 6 ore	2	4.128.000	8.256.000
Accompagnatore al pianoforte	1	7.180.000	7.180.000
Carriera direttiva	1	9.280.000	9.280.000
Carriera di concetto	2	7.280.000	14.560.000
Carriera esecutiva	5	6.480.000	32.400.000
Carriera ausiliaria	10	6.380.000	63.800.000
Totale . . .			523.456.000
Spese per il funzionamento 10 per cento arrotondato			55.000.000
Totale arrotondato . . .			578.000.000
Contributi concessi annualmente dal comune . . .			60.000.000
Onere finanziario a carico dello Stato			518.000.000

CONVENZIONE

tra il comune di Udine e lo Stato per la trasformazione in Conservatorio di musica di Stato dell'Istituto musicale pareggiato «J. Tomadini» di Udine.

Articolo 1.

Dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge con la quale sarà approvata la presente convenzione, l'Istituto musicale «J. Tomadini» di Udine, pareggiato ai conservatori di musica statali e gestito dal comune di Udine, passa alle dipendenze dello Stato ed assume la denominazione di Conservatorio di musica «J. Tomadini».

Esso assume lo stesso ordinamento previsto per i conservatori di musica statali e funzionerà nelle forme e nei modi prescritti per i predetti istituti dalle leggi e dai regolamenti in vigore per l'istruzione artistica nonché dalla presente convenzione.

Articolo 2.

Il comune di Udine cede in uso gratuito allo Stato, per il funzionamento del Conservatorio di musica «J. Tomadini», l'immobile di sua proprietà sito in piazza 1° Maggio, 29, e l'immobile, pure di sua proprietà, in comunicazione con il precedente, sito in via Treppo, 5 — realità che sono descritte nelle planimetrie che, previo esame e lettura, si allegano al presente atto sub *C*), *D*), *E*), ove gli immobili ceduti in uso gratuito sono contornati con linea rossa dandosi atto che per quanto concerne la planimetria del piano terra si intendono depennate le righe rosse da *A* a *B*, e da *C* a *D* — impegnandosi a provvedere a proprio carico alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei medesimi. Detti immobili nella mappa del catasto del comune di Udine trovano riscontro nell'intero mappale F. 36 n. 191 ed in porzione del mappale F. 36 n. 169. Il comune di Udine assume altresì l'onere di provvedere a sue spese ai lavori di sistemazione e di adattamento di detti immobili, ritenuti necessari per il regolare funzionamento di un Conservatorio di musica di Stato, secondo il piano di progettazione che, previo esame e lettura, si allega alla presente convenzione sub *F*); detti lavori saranno portati a termine al più presto possibile, comunque non oltre il 30 settembre 1980. Il comune di Udine si obbliga altresì a mettere a disposizione del Conservatorio — a titolo gratuito — l'uso della sala teatrale denominata «Palamostre», in Udine, piazzale Paolo Diacono, per le manifestazioni artistico-culturali che il Conservatorio riterrà di attuare.

Articolo 3.

Il comune di Udine si impegna a cedere e trasferire in proprietà allo Stato, tutto il materiale (strumenti, mobili, suppellettili, di ufficio e scolastiche, materiale di biblioteca, eccetera) esistente nell'Istituto musicale pareggiato «J. Tomadini» ed elencato nell'inventario allegato alla presente convenzione della quale fa parte integrante.

L'inventario si allega a questo atto, previa lettura da me datane, sotto la lettera *G*), firmato dalle parti contraenti e da me notaio.

Articolo 4.

Per il funzionamento del Conservatorio di musica il comune di Udine si impegna a corrispondere annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, il contributo annuo di L. 60.000.000 (sessantamilioni).

Tale contributo sarà considerato come spesa di carattere obbligatorio e sarà versato in tesoreria a rate semestrali, posticipate, e propriamente, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 5.

Il Conservatorio, oltre al posto di direttore, avrà n. 39 (trentanove) cattedre di ruolo.

Per la scuola media annessa si provvederà a norma dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Per tutti gli insegnanti di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e successive disposizioni, per i quali non sono previste dalla vigente convenzione cattedre di ruolo, si provvederà mediante incarichi.

Articolo 6.

All'attuale direttore dell'Istituto musicale pareggiato «J. Tomadini» verrà attribuito dalla data del passaggio alle dipendenze dello Stato la qualifica ed il trattamento economico di direttore di conservatorio di musica.

Articolo 7.

Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari dei conservatori di musica il personale insegnante dell'Istituto musicale pareggiato « J. Tomadini » che, giudicato favorevolmente nella speciale ispezione, disposta ai fini di cui sopra, si trovi nelle seguenti condizioni:

a) non abbia raggiunto i limiti di età previsti dalle vigenti leggi;

b) copra un posto di ruolo nell'attuale Istituto musicale pareggiato « J. Tomadini » per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo Conservatorio;

c) sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato.

Articolo 8.

Il personale direttivo e docente assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli, secondo le norme di cui alle leggi 9 ottobre 1942, n. 1328, 13 marzo 1958, n. 165, e successive aggiunte e modificazioni.

Al personale di cui al comma precedente, all'atto dell'inquadramento, sarà riconosciuto, ai soli fini giuridici, il servizio di ruolo prestato presso l'Istituto musicale pareggiato « J. Tomadini » dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'Istituto stesso.

Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua il trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'Istituto musicale pareggiato « J. Tomadini » allo Stato, per assegni fissi e continuativi ai medesimi titoli, viene conservata a carico del bilancio del comune di Udine la differenza come assegno a persona non utile a pensione e riassorbibile con successivi aumenti.

Agli effetti di cui sopra dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia e di ogni altro emolumento che a titolo fisso e continuativo goda all'atto del passaggio dell'Istituto musicale allo Stato per servizi inerenti all'Istituto stesso.

Articolo 9.

Al personale inquadrato nei ruoli statali che abbia prestato servizi utili a pensione alle dipendenze dell'Istituto musicale pareggiato « J. Tomadini » di Udine, le pensioni e le indennità una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico delle pensioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.

Articolo 10.

Dalla data di entrata in vigore della legge relativa alla trasformazione in Conservatorio di musica di Stato dell'Istituto musicale pareggiato « J. Tomadini » saranno posti a disposizione dell'amministrazione comunale gli impiegati di ruolo dipendenti dal comune, che prestano servizio presso il suddetto Istituto musicale.

Articolo 11.

Gli attuali studenti dell'Istituto musicale pareggiato « J. Tomadini » passano direttamente a far parte del Conservatorio di musica conservando il diritto di iscrizione per l'anno loro spettante in rapporto agli studi conseguiti.

Articolo 12.

La presente convenzione avrà la durata di 99 (novantanove) anni.

Le parti contraenti nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovranno farlo almeno tre anni prima.

Articolo 13.

Spese e tasse inerenti e conseguenti a quest'atto a carico del comune di Udine, che chiede il trattamento previsto per gli atti dello Stato e dei comuni ai sensi dell'articolo 1 allegato *A*) e articolo 1 allegato *B*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e comunque ogni agevolazione prevista per gli atti nell'interesse dello Stato (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 1972).

Articolo 14.

Lo Stato non assume alcuna delle eventuali passività gravanti l'Istituto all'atto della statizzazione.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 luglio 1981.

Approvazione di condizioni particolari di polizza da applicare a contratti emessi e da emettere per la collettività degli industriali aderenti al « Programma previdenza imprenditori - PRIM », presentate dalla S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza da applicare a contratti di forma collettiva;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato le condizioni particolari di polizza di seguito indicate, presentate dalla società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano:

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale della rendita vitalizia differita assicurata applicabile alle polizze emesse e da emettere per la collettività degli industriali aderenti al « Programma previdenza imprenditori - PRIM » in tariffa 22/RPC, rendita vitalizia differita a premio annuo costante, con controassicurazione ed adeguamento automatico annuale delle prestazioni assicurate al costo della vita, approvate con decreto ministeriale n. 8049 del 7 febbraio 1973;

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale della rendita vitalizia aggiuntiva assicurata applicabile alle polizze emesse e da emettere per la collettività degli industriali aderenti al « Programma previdenza imprenditori - PRIM » in tariffa 22 (u) R/C, rendita vitalizia differita a premio con controassicurazione ed adeguamento annuale delle prestazioni assicurate al costo della vita, approvate con decreto ministeriale n. 10416 del 15 novembre 1976.

Roma, addì 21 luglio 1981

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(4719)

DECRETO 6 agosto 1981.

Assoggettamento della S.a.s. Helene Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani, in Milano, alla procedura d'amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 445, concernente l'interpretazione autentica del decreto suddetto;

Vista la sentenza in data 24 luglio 1981 con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza della Helene Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani S.a.s., con sede in Milano, via Primaticcio n. 159 ed ha altresì dichiarato che la società stessa è assoggettabile alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall'art. 1 del decreto-legge n. 26 citato;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perchè sia disposta l'amministrazione straordinaria della Helene Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani S.a.s., nonchè la continuazione all'esercizio dell'impresa per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La Helene Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani S.a.s., con sede in Milano, via Primaticcio n. 159, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni in legge 3 aprile 1979, n. 95, nonchè della legge 13 agosto 1980, n. 445.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta, per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge citato.

Art. 3.

E' nominato commissario il prof. Stefano Podestà, nato a Chiavari il 1° agosto 1939.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole 24 Ore.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(4919)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 7 agosto 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 1656/81 della commissione del 22 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L/165 del 23 giugno 1981, recante modifica al registro (CEE) n. 2819/79 che sottopone a sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari d'alcuni Paesi terzi;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

Il regime dell'autorizzazione ministeriale per l'importazione delle calze, sottocalze, proteggi calze, calzini e manufatti simili a maglia non elastica né gommata (V.D.60.03 cod. stat. da 110 a 200, da 270 a 900); dei pigiami e camicie da notte a maglia non elastica né gommata per donna, ragazze e bambini (V.D.60.04 cod. stat. 510, 530, 810, 830), dei pantaloni a maglia (V.D. 60.05 cod. stat. da 610 a 640), dei reggiseni (V.D.61.09 cod. stat. 500), originari dalla Spagna è revocato.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 2.

L'importazione dei prodotti sottoelencati, originari della Spagna è soggetta alla sorveglianza a fianco di ciascuno di essi indicata.

60.03 cod. stat. 200 da 270 a 900	Calze, sottocalze, calzini, proteggi calze e manufatti simili a maglia non elastica né gommata	Autorizzazione automatica
60.04 cod. stat. 510, 530, 810 e 830	Pigiami e camicie da notte a maglia non elastica né gommata per donna, ragazza e bambini	Dichiarazione con fattura
60.05 cod. stat. da 610 a 640	Pantaloni a maglia non elastica né gommata	Dichiarazioni con fattura

Pertanto l'annesso II alla circ. 22/76, protoc. n. 349200 dell'8 novembre 1976 viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 7 agosto 1981

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

p. *Il Ministro delle finanze*
COLUCCI

(4920)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 agosto 1981.

Misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale statale in attività di servizio per il trimestre agosto-ottobre 1981.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (per ultimo con l'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 609), istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 4 agosto 1981 protocollo n. 17427, dalla quale risulta che l'indice del costo della vita, calcolato con base agosto-ottobre 1974 uguale a 100 per la determinazione dell'indennità di contingenza nei settori industria e commercio per il trimestre maggio-luglio 1981 è risultato pari a 279,17, arrotondato a 279, con un aumento di 10 punti;

Ritenuto quindi che l'aumento del costo della vita da considerare ai fini dell'elevazione della misura dell'indennità integrativa speciale è stato di 10 punti per il trimestre maggio-luglio 1981 per il personale in attività;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, che ha fissato in L. 2.389 per il personale in attività la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per ogni punto di aumento del costo della vita a decorrere dal semestre 1° novembre 1977-30 aprile 1978; maggiorazione che, per i 10 punti rilevati per il trimestre maggio-luglio 1981 è di L. 23.890 per il personale in attività;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1979, n. 609, la misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale in attività, per il trimestre agosto-ottobre 1981, deve essere modificata in relazione ai punti maturati nel trimestre maggio-luglio 1981;

Decreta:

Per il trimestre 1° agosto-31 ottobre 1981 l'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta al personale statale in attività di servizio nella misura mensile di L. 436.557.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1981
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 336

(4932)

DECRETO 8 agosto 1981.

Emissione di certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° settembre 1981, ai sensi della legge 30 marzo 1981, n. 119, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro per nominali lire 1.000 miliardi, della durata di 24 mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termini dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi, della durata di 24 mesi, con godimento 1° settembre 1981, ad un prezzo di emissione di L. 98 per ogni 100 lire di capitale nominale.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile al 1° marzo 1982, è pari al 10 per cento.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 40 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a 6 mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di dicembre e gennaio per le cedole con godimento 1° marzo e pagabili il 1° settembre successivo, e nei mesi di giugno e luglio per le cedole con godimento 1° settembre e pagabili il 1° marzo successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza tra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a 6 mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a 6 mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissioni di BOT a 6 mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

L'emissione dei certificati di credito di cui al precedente art. 1 è composta da un'unica serie.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° marzo ed al 1° settembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° marzo 1982 e l'ultima il 1° settembre 1983.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° settembre 1983.

Art. 7.

I certificati di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dalle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, dagli istituti di credito speciale, dalle imprese di assicurazione, dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dagli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, da altri operatori tramite gli agenti di cambio nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 27 agosto 1981 a mezzo di lettera ovvero con telex o telegramma, e, in questi due ultimi casi, andranno confermate con lettera che dovrà pervenire entro il giorno 31 agosto 1981. Lo importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Nelle domande suddette dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia presso cui verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Qualora le domande di sottoscrizione dei certificati di credito siano superiori all'offerta dei titoli, si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca di Italia, incaricata delle operazioni relative all'emissione dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle successioni governative e postali.

Art. 8.

Il 1° settembre 1981 gli operatori richiedenti i certificati di credito provvederanno a versare alle filiali della Banca d'Italia l'importo corrispondente ai titoli loro assegnati, pari a lire 980.000 per ogni milione nominale sottoscritto.

A fine giornata l'ammontare complessivo degli importi così introitati verrà versato, da parte della Banca d'Italia, alla coesistente sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, la quale emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 9.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1981-1983 » « EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1981 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1981-1983 » « EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1981 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del certificato, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine dei certificati sono ripetuti nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1981-1983 » « EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1981 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed, in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

la serie ed il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari 1982 e 1983, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1983, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1981
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 335

(4924)

DECRETO 8 agosto 1981.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1981, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1981;

Decreta:

Per il mese di agosto 1981 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,35 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1981.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli

enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 agosto 1981, con la osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 15 maggio 1981.

In deroga al disposto dell'art. 6, quarto comma, del decreto ministeriale 15 maggio 1981, qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la stessa partecipa proporzionalmente alla ripartizione, alla stregua degli altri operatori.

L'emissione verrà effettuata il giorno 27 agosto 1981.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1981
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 337

(4921)

DECRETO 8 agosto 1981.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1981 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1981;

Decreta:

Per il mese di agosto 1981 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 91 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte allo albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 agosto 1981 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 15 maggio 1981.

In deroga al disposto dell'art. 6, quarto comma, del decreto ministeriale 15 maggio 1981, qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la stessa partecipa proporzionalmente alla ripartizione, alla stregua degli altri operatori.

L'emissione verrà effettuata il giorno 27 agosto 1981.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1981
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 338

(4922)

DECRETO 8 agosto 1981.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1981 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1981;

Decreta:

Per il mese di agosto 1981 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 83,35 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca di Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 agosto 1981, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 15 maggio 1981.

In deroga al disposto dell'art. 6, quarto comma, del decreto ministeriale 15 maggio 1981, qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della

Banca d'Italia, la stessa partecipa proporzionalmente alla ripartizione, alla stregua degli altri operatori.

L'emissione verrà effettuata il giorno 27 agosto 1981.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1981
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 339

(4923)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 luglio 1981.

Autorizzazione agli ospedali civili di Genova « S. Martino » all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la istanza presentata dal sig. Francesco Imperato presidente degli ospedali civili di Genova « S. Martino », in data 22 agosto 1977 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 7 maggio 1981;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 11 giugno 1981;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

Gli ospedali civili di Genova « S. Martino » sono autorizzati alle attività di:

a) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di rene di cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie della clinica chirurgica *B* dell'Università di Genova dai seguenti sanitari:

Giuliani prof. Luciano, direttore della clinica urologica;

Battezzati prof. Mario, direttore della prima clinica chirurgica dell'Università di Genova;

Petrilli prof. Gian Luigi, aiuto della prima clinica chirurgica;

Anfossi dott. Antonio, aiuto della prima clinica chirurgica;

Tallero dott. Giuseppe, aiuto della prima clinica chirurgica;

Pezzoli dott. Francesco, medico interno della prima clinica chirurgica;

Carmignani dott. Giorgio, aiuto della clinica urologica;

Belgrano dott. Emanuele, aiuto della clinica urologica;

Martorana dott. Giuseppe, aiuto della clinica urologica;

Pescatore dott. Domenico, aiuto ospedaliero della clinica di urologia;

Puppo dott. Paolo, assistente ospedaliero della clinica di urologia;

Giberti dott. Claudio, assistente ospedaliero incaricato della clinica di urologia;

Cichero dott. Andrea, assistente incaricato ospedaliero della Clinica di urologia;

Repetto dott. Umberto, assistente ospedaliero incaricato della clinica di urologia;

Quattrini dott. Stefano, medico interno della clinica di urologia;

Gaboardi dott. Franco, medico interno della clinica di urologia;

Bachi prof. Virgilio, direttore della cattedra di patologia chirurgica II;

Bartoli Griffanti dott. Francesco, aiuto della cattedra di patologia chirurgica II;

Civalleri dott. Dario, contrattista della cattedra di patologia chirurgica II;

Bonalumi dott. Umberto, contrattista della cattedra di patologia chirurgica II;

Adami dott. Giovanni, borsista della cattedra di patologia chirurgica II;

Pitton dott. Lucia, medico interno della cattedra di patologia chirurgica II.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente del comitato di gestione della 13ª U.S.L. di Genova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(4885)

DECRETO 31 luglio 1981.

Autorizzazione agli ospedali riuniti « G. Melacrino e F. Bianchi » di Reggio Calabria all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal dott. Calvarano Ignazio, presidente degli ospedali riuniti « G. Melacrino e F. Bianchi » di Reggio Calabria in data 26 aprile 1980 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 1° aprile 1981;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 11 giugno 1981;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta di autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

Gli ospedali riuniti « G. Melacrino e F. Bianchi » sono autorizzati alle attività di:

a) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui al punto *a*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie di neurochirurgia dai seguenti sanitari:

Lamantea dott. Antonio, primario di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso;

Mazzitelli dott. Riccardo, assistente di chirurgia del centro regionale;

Polimeno dott. Rosario, aiuto della prima divisione di chirurgia generale;

Rodà dott. Domenico, aiuto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

Salerno dott. Flora, assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

Cozzupoli dott. Pietro, assistente di chirurgia del centro regionale;

Scudo dott. Paolo, assistente della prima divisione di chirurgia

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il presidente degli ospedali riuniti « G. Melacrino e F. Bianchi » di Reggio Calabria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(4884)

DECRETO 31 luglio 1981.

Autorizzazione all'ospedale civile di Sondrio all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ospedale civile di Sondrio in data 10 febbraio 1978, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 16 gennaio 1981;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 11 giugno 1981;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale civile di Sondrio è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea di cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le camere operatorie della divisione di oculistica dell'ospedale civile di Sondrio, per il prelievo dai seguenti sanitari:

prof. Eduardo Maselli, primario della divisione di oculistica;

dott. Franco Pruneri, aiuto della divisione di oculistica;

dott. Giorgio Galantino, assistente della divisione di oculistica;

dott. Marco Sirellini, assistente della divisione di oculistica;

per il trapianto dai sottoelencati sanitari:

prof. Eduardo Maselli, primario della divisione di oculistica;

dott. Franco Pruneri, aiuto della divisione di oculistica.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea.

Art. 5.

Il presidente dell'ospedale civile di Sondrio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(4883)

DECRETO 31 luglio 1981.

Autorizzazione all'ospedale degli infermi di Biella allo espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal dott. Enrico Lucci, presidente dell'ospedale degli infermi di Biella (Vercelli) in data 18 maggio 1977 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 31 ottobre 1980;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 11 giugno 1981;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadaveri a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale degli infermi di Biella (Vercelli) è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea di cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala operatoria della divisione di oculistica dell'ospedale degli infermi di Biella (Vercelli) dai seguenti sanitari:

Manfredini prof. Umberto, primario della divisione di oculistica;

Celesia dott. Nicola, aiuto della divisione di oculistica;

Pivani dott. Paolo, assistente della divisione di oculistica.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ospedale di Biella (Vercelli) è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(4886)

DECRETO 31 luglio 1981.

Autorizzazione agli istituti ospitalieri di Cremona allo espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal dott. Gianluigi Mainardi, presidente degli istituti ospitalieri di Cremona, in data 26 ottobre 1978, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 26 novembre 1980;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 11 giugno 1981;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione alle operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ospitalieri di Cremona sono autorizzati alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea di cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le camere operatorie della divisione di oculistica degli istituti ospitalieri di Cremona dai seguenti sanitari:

prof. Luigi Pasino, primario della divisione di oculistica;

dott. Antonio Filippone, aiuto della divisione di oculistica;

dott. Luciano Scotti, assistente della divisione di oculistica;

dott. Giuseppe De Micheli, assistente della divisione di oculistica.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea.

Art. 5.

Il presidente degli istituti ospitalieri di Cremona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(4887)

DECRETO 31 luglio 1981.

Autorizzazione all'ospedale maggiore di Lodi all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ospedale maggiore di Lodi in data 3 gennaio 1980, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 7 aprile 1981;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 11 giugno 1981;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'Ospedale maggiore di Lodi è autorizzato alle attività:

a) di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea di cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le camere operatorie della divisione di oculistica dell'ospedale maggiore di Lodi dai seguenti sanitari:

dott. Fulvio Cattani, primario della divisione di oculistica;

dott. Sandro Tiberi, aiuto della divisione di oculistica;

dott. Gianfranco Negri, assistente della divisione di oculistica.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ospedale maggiore di Lodi è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(4888)

DECRETO 31 luglio 1981.

Autorizzazione all'ospedale maggiore di Milano, divisione di chirurgia vascolare e dei trapianti, all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la istanza presentata dal presidente dell'ospedale maggiore di Milano in data 12 gennaio 1981 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico da parte della divisione di chirurgia vascolare e dei trapianti;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità, di cui alla nota n. 8165 BCI.1 del 3 aprile 1981;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 11 giugno 1981;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta di autorizzazione di cui sopra;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale maggiore di Milano, divisione di chirurgia vascolare e dei trapianti, è autorizzato all'attività di:

a) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di rene di cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie della divisione di chirurgia vascolare e dei trapianti dai seguenti sanitari:

prof. Antonio Vegeto, primario della divisione di chirurgia vascolare e dei trapianti;

dott. Luisa Berardinelli, aiuto della divisione di chirurgia vascolare e dei trapianti;

dott. Claudio Beretta, assistente ospedaliero della divisione di chirurgia vascolare e dei trapianti;

dott. Egidio Pozzoli, assistente ospedaliero della divisione di chirurgia vascolare e dei trapianti;

dott. Giorgio Storelli, assistente ospedaliero della divisione di chirurgia vascolare e dei trapianti.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ospedale maggiore di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente atto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(4889)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1980

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1156.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Saronno.

N. 1156. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Saronno (Varese), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 298

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1157.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Santo Stefano di Camastra.

N. 1157. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Santo Stefano di Camastra (Messina), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 297

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1158.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Scandiano.

N. 1158. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito, in Scandiano (Reggio Emilia), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 299

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1159.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in San Salvo.

N. 1159. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in San Salvo (Chieti), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 296

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1160.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e l'elettronica industriale in Treviso (secondo istituto).

N. 1160. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Treviso, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un secondo istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e l'elettronica industriale e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, riordinata la tabella organica dell'istituto tecnico industriale per la meccanica e la chimica industriale « Fermi » di Treviso.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 304

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1161.**

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Lamezia Terme.

N. 1161. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Lamezia Terme (Catanzaro), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commericale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Lamezia Terme.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 303

DECRETO 3 dicembre 1980, n. **1162.**

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 1162. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dal comune di Ronago (Como) con atto 24 settembre 1976, n. 42777/15090 di repertorio, a rogito dott. Achille Pedraglio, notaio in Como, consistente in un terreno della superficie di mq 3850, per il nuovo valico di frontiera italo-svizzero, denominato « Crociale dei Mulini ».

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1981
Registro n. 25 *Finanze, foglio n.* 64

DECRETO 3 dicembre 1980, n. **1163.**

Autorizzazione ad accettare due donazioni a favore dello Stato.

N. 1163. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, viene autorizzata l'accettazione delle donazioni a favore dello Stato disposte dai comuni di Bormio (Sondrio) e Valdisotto (Sondrio) con atti 17 maggio 1966, n. 2997/692 di repertorio e 4 giugno 1966, n. 3075/718 di repertorio, entrambi a rogito dott. Francesco Paolo Pipitone, notaio in Bormio, consistente in un appezzamento di terreno della superficie catastale di mq 80 su cui insiste il Sacrario dello Stelvio in comune di Valdidentro (Sondrio).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1981
Registro n. 25 *Finanze, foglio n.* 65

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati
nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1938/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo ad un'azione comune destinata ad accelerare il miglioramento delle infrastrutture in talune zone agricole svantaggiate della Repubblica federale di Germania.

Regolamento (CEE) n. 1939/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo ad un programma di sviluppo integrato per le Western Isles della Scozia (Outer Hebrides).

Regolamento (CEE) n. 1940/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo ad un programma di sviluppo integrato per il dipartimento della Lozère.

Regolamento (CEE) n. 1941/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo ad un programma di sviluppo integrato per le zone svantaggiate del Belgio.

Regolamento (CEE) n. 1942/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate dell'Irlanda del Nord.

Regolamento (CEE) n. 1943/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione nel settore degli alimenti per animali nell'Irlanda del Nord.

Regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che istituisce un'azione comune per l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine in Italia.

Regolamento (CEE) n. 1945/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, concernente le restrizioni agli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione suina.

Regolamento (CEE) n. 1946/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, concernente le restrizioni agli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione di latte.

Regolamento (CEE) n. 1947/81 del Consiglio, del 6 luglio 1981, che fissa le condizioni per il mantenimento transitorio da parte della Repubblica ellenica, di alcuni aiuti nazionali nel settore delle direttive sociostrutturali.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 997/81 della commissione, del 26 marzo 1981, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (« Gazzetta Ufficiale » n. L 106 del 16 aprile 1981).

Pubblicati nel n. L 197 *del* 20 *luglio* 1981

(194/C)

Regolamento (CEE) n. 1948/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1981/1982, i prezzi applicabili nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 1949/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 1950/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1981-82, i prezzi applicabili nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 1951/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1981-82, le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali, delle farine di frumento e di segala nonché delle semole e dei semolini di frumento.

Regolamento (CEE) n. 1952/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1981-82, le maggiorazioni mensili dei prezzi del risone e del riso semigreggio.

Regolamento (CEE) n. 1953/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, che fissa una indennità di compensazione per il frumento tenero, la segala e il granturco giacenti nelle scorte alla fine della campagna 1980-81.

Regolamento (CEE) n. 1954/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1981-82, l'elenco delle regioni della Comunità che beneficiano dell'aiuto per il frumento duro, nonché l'importo di tale aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1955/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, che determina le esigenze tecnologiche del frumento tenero destinato alla panificazione.

Regolamento (CEE) n. 1956/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/75 relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso.

Pubblicati nel n. L 198 *del* 20 *luglio* 1981.

(195/C)

Regolamento (CEE) n. 1957/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 38.000 capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna, della sottovoce ex 01.02 A II b) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1958/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3497/80 che stabilisce il regime applicabile agli scambi commerciali con Cipro dopo il 31 dicembre 1980.

Regolamento (CEE) n. 1959/81 della commissione, del 14 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1960/81 della commissione, del 14 luglio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1961/81 della commissione, del 14 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1962/81 della commissione, del 10 luglio 1981, che stabilisce i coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori e per le prugne secche ed al prezzo minimo fissato per le susine da innesto (prunes d'Ente).

Regolamento (CEE) n. 1963/81 della commissione, del 10 luglio 1981, che fissa, per la campagna 1981-82, il prezzo minimo da pagare ai produttori nonché l'importo dell'aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1964/81 della commissione, del 14 luglio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2941/80 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1965/81 della commissione, del 14 luglio 1981, che prevede la concessione di un aiuto all'ammasso privato delle fibre di lino lunghe e delle fibre di canapa.

Regolamento (CEE) n. 1966/81 della commissione, del 14 luglio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina.

Regolamento (CEE) n. 1967/81 della commissione, del 14 luglio 1981, rettificativo del regolamento (CEE) n. 902/81 che fissa gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 1968/81 della commissione, del 14 luglio 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1969/81 della commissione, del 14 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1970/81 della commissione, del 14 luglio 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 1971/81 della commissione, del 14 luglio 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1972/81 della commissione, del 14 luglio 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1973/81 della commissione, del 14 luglio 1981, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1843/81 della commissione, del 3 luglio 1981, che deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2835/77, relativo alle modalità di concessione dell'aiuto per il frumento duro, per la concessione dell'aiuto all'Italia per la campagna 1981-82 (« Gazzetta Ufficiale » n. L 183 del 4 luglio 1981).

Pubblicati nel n. L 192 *del* 15 *luglio* 1981.

(196/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 30 maggio 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 29 luglio 1981, n. 394 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 29 luglio 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

(*Soppresso*)

Art. 2.

E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 15, lettera n), *della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee.*

Il fondo di cui al precedente comma è amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, è composto:

a) *dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;*

b) *da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;*

c) *dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;*

d) *dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato.*

Le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonché l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma di cui all'articolo 2 *della legge* 16 *marzo* 1976, *n.* 71. *Saranno ammesse con priorità ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alle società a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.*

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.

E' autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo comma della somma di lire 375 *miliardi per il triennio* 1981-83 *in ragione di lire* 75 *miliardi nell'anno* 1981 *e di lire* 150 *miliardi per ciascuno degli anni* 1982 *e* 1983.

Art. 3.

(*Soppresso*)

Art. 4.

(*Soppresso*)

Art. 5.

(*Soppresso*)

Art. 6.

(*Soppresso*)

Art. 7.

In caso di mancata realizzazione dell'intero programma, l'impresa è tenuta alla restituzione del finanziamento erogato, con gli interessi al tasso fisso di riferimento.

Qualora la mancata realizzazione dell'intero programma dipenda da causa non imputabile all'imprenditore, la restituzione del finanziamento erogato, con gli interessi pari al minimo previsto per il finanziamento dei crediti all'esportazione ai sensi dell'articolo 18 *della legge* 24 *maggio* 1977, *n.* 227, *è limitata alle spese che non risultino giustificate da idonea documentazione.*

Per il recupero delle somme di cui al presente articolo, il Mediocredito centrale è autorizzato ad avvalersi della procedura di cui al regio decreto 14 *aprile* 1910, *n.* 639.

Art. 8.

Le agevolazioni di cui all'art. 2 del presente decreto in favore dei programmi promozionali sono alternative con ogni altro beneficio previsto dalle vigenti disposizioni, con esclusione di quello relativo alla garanzia assicurativa.

Ciascuna impresa può ottenere il contributo per un solo programma e, qualora si tratti di nuovo programma, subordinatamente alla realizzazione di quello precedente.

Art. 9.

(*Soppresso*)

Art. 10.

Ai consorzi aventi come scopo esclusivo l'esportazione di prodotti agro-alimentari, costituiti per settori e comprensori, individuati con provvedimento della regione tra produttori singoli o associati, cooperative agricole di commercializzazione e di trasformazione *anche con la partecipazione* di enti pubblici territoriali, possono essere concessi con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, contributi finanziari annuali, purché non diretti a sovvenzionare l'esportazione.

Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, i contributi di cui al comma precedente possono essere concessi anche ai consorzi per imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.

Il contributo annuale non può essere concesso per più di un triennio e per un ammontare annuo superiore del 20 per cento ai costi del personale e, in ogni caso, per un importo massimo di lire 40 milioni.

I fondi occorrenti per la concessione dei contributi di cui ai precedenti commi saranno annualmente quantificati dalla legge finanziaria, e stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, da istituirsi a decorrere dall'esercizio 1982.

Art. 11.

L'ICE è autorizzato a stipulare con le aziende agricole e con le piccole e medie imprese che svolgono attività diretta alla produzione di beni e servizi, nonché con consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, convenzioni per la predisposizione la realizzazione, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee, di progetti coerenti con le linee e gli obiettivi del programma di cui all'articolo 2 *della legge* 16 *marzo* 1976, *n.* 71, *riguardanti studi di mercato, spese di dimostrazione e pubblicità, partecipazione a mostre e fiere campionarie internazionali.*

Saranno poste a carico delle imprese di cui al precedente comma le spese che non rientrano negli oneri generali relativi allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ICE.

Con la relazione di cui all'articolo 3 *della legge* 16 *marzo* 1976, *n.* 71, *l'ICE riferirà partitamente sulle attività svolte e i risultati conseguiti.*

E' autorizzata per il triennio 1981-83 *la spesa di lire* 50 *miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del ministero del commercio con l'estero in ragione di lire* 10 *miliardi per il* 1981, *di lire* 20 *miliardi per il* 1982 *e di lire* 20 *miliardi per il* 1983, *da erogare all'ICE con le modalità di cui agli*

articoli 1, 3, 4 e 6 della legge 16 marzo 1976, n. 71, a rimborso dei maggiori oneri sostenuti ai sensi del presente articolo.

Art. 12.

(*Soppresso*)

Art. 13.

(*Soppresso*)

Art. 14.

E' autorizzata, per l'anno 1981, la complessiva spesa di lire 25 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero in ragione di lire 100 milioni al cap. 1602, lire 400 milioni al cap. 1604, lire 6.000 milioni al cap. 1606, lire 100 milioni al cap. 1607, lire 800 milioni al cap. 1608, lire 6.000 milioni al cap. 1610 e lire 11.600 milioni al cap. 1611.

Art. 15.

(*Soppresso*)

Art. 16.

(*Soppresso*)

Art. 17.

(*Soppresso*)

Art. 18.

(*Soppresso*)

Art. 19.

(*Soppresso*)

Art. 20.

Oltre alla facoltà di avvalersi dell'istituto previsto dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il raggiungimento delle finalità previste dal presente decreto il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato ad utilizzare, per le sopravvenute eccezionali esigenze di servizio, personale di enti pubblici compresi quelli economici, nonché di istituti di credito di diritto pubblico, nei limiti di un contingente di cinque unità. Detto personale rimane a carico degli enti di provenienza.

I compensi per lavoro straordinario. indennità di missione e rimborsi di spese sono a carico dei fondi di cui all'art. 14 del presente decreto.

Art. 21.

(*Soppresso*)

Art. 22.

Il fondo contributi, di cui all'art. 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è incrementato della somma di 2.290 miliardi riservati alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1982, 500 miliardi nell'anno 1983, 500 miliardi nell'anno 1984, 500 miliardi nell'anno 1985 e 490 miliardi nell'anno 1986.

Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero sarà stabilita la quota del fondo di cui al primo comma del presente articolo riservata per l'agevolazione di speciali categorie di operazioni, nonché per la corresponsione di contributi in conto interessi ad operazioni finanziarie con provviste effettuate all'estero.

Il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere crediti finanziari ai sensi dell'articolo 15, lettera g), nonché dell'articolo 27, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227; alle predette operazioni di finanziamento si applicano le condizioni e modalità di cui all'articolo 18, quarto comma, della citata legge 24 maggio 1977, n. 227.

L'articolo 20 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è soppresso.

Art. 23.

(*Soppresso*)

Art. 24.

In estensione a quanto previsto dall'art. 13, secondo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del commercio con l'estero può delegare al Mediocredito centrale le competenze previste dal citato art. 13, primo comma, lettera *d*), in ordine alle operazioni ammesse al contributo agevolativo ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.

Art. 25.

Nell'art. 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) un contributo agli interessi in favore di istituti e banche esteri che finanzino direttamente esportazioni di beni e servizi prodotti da imprese nazionali, nonché l'esecuzione di studi, progettazioni e lavori da esse effettuati ».

Art. 26.

Nell'art. 19 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le operazioni di cui all'art. 18 e all'art. 24 della presente legge possono essere compiute o estese alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero prima della materiale esportazione, anche se depositati presso una banca nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione. Le modalità sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ».

Art. 27.

All'onere di lire *110 miliardi*, derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Misure particolari in alcuni settori dell'economia ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(4926)

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

1) Fossa Giovanni Battista esercente in Varese dal 30 settembre 1981;
2) Mammucari Fernando esercente in Roma dal 5 ottobre 1981;
3) Angelini Guidobaldo esercente in Chiari (Brescia) dal 14 ottobre 1981;
4) Sansa Ferruccio esercente in Monfalcone (Gorizia) dal 28 ottobre 1981;
5) Serra Mario esercente in Bologna dal 1° novembre 1981;
6) Fabricio Giovanni esercente in S. Vito al Tagliamento (Pordenone) dal 4 novembre 1981;
7) Fornoni Renato esercente in Milano dal 15 novembre 1981;
8) De Luca Giuseppe esercente in Napoli dal 2 dicembre 1981;
9) Arra Emanuele esercente in Roma dall'11 dicembre 1981;
10) Ceci Neva Enzo, esercente in Fornovo Taro (Parma) dal 23 dicembre 1981.

(4894)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Pisa alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Lecce.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di lingua e letteratura latina della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Pisa con il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, è attribuito, unitamente al titolare dott. Salvatore Alessandrì alla cattedra di letteratura latina della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Lecce.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1981, registro n. 68 Istruzione, foglio n. 213.

(4910)

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di agraria dell'Università degli studi di Napoli alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Firenze.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1981, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di fisiopatologia vegetale della facoltà di agraria dell'Università di Napoli con il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1969, n. 326, è attribuito, unitamente al titolare dott. Aniello Scala alla cattedra di genetica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1981, registro n. 68 Istruzione, foglio n. 214.

(4911)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 25 giugno 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della meccanica navale operanti nella provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della meccanica navale operanti nella provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1981, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Talenti Achille di Roma il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nel comune di Castellalto (Teramo), è prolungata per un trimestre.

(4862)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 31 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Savino Vincenzo di Faggiano (Taranto), è prolungata al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. COS Elettronic di Soriano del Cimino (Viterbo), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.M. - Industria tubi e manicotti, con sede in Carini (Palermo), già S.p.a. Medi, con sede in Campofelice di Roccella (Palermo), è prolungata al 9 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pep Rose di Borgomanero (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 agosto 1980 all'8 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria contenitori plastici di Tortona (Alessandria), già Mossi e Ghisolfi, è prolungata al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grondona di Genova-Pontedecimo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 marzo 1981 al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società «Irpea» S.p.a. di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio 1981 al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli azienda cotoni, stabilimento di Rovereto, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 novembre 1980 al 17 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Enrico Papoff & Figli S.n.c., officine meccaniche di Arzano (Napoli), è prolungata al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società STIL 2000 di Roma, è prolungata al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Delfino di Arpino (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 gennnaio 1981 al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Claubert di Grumo Nevano (Napoli), è prolungata al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretta del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lind, con sede legale in Torino e stabilimento in Novara, è prolungata al 22 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pastificio Guido Ferrara di S. Paolo Belsito (Napoli), è prolungata al 6 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4861)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Avviso di rettifica

La disposizione dal titolo: «Attuazione delle operazioni esecutive di intervento nel mercato dei cereali per la campagna 1981-82», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 22 luglio 1981, deve intendersi rettificata nei punti appresso indicati:

1) all'art. 1, terzo comma, dell'atto disciplinare le riduzioni di prezzo delle sottoelencate varietà di frumento duro vanno lette come segue:

Grifoni	L.	5.933,77/tonn.
Timilie, Marzuoli e Neri di Sicilia .	»	29.667,63 »
Durtal, Rikita e Tomclair . . .	»	59.335,27 »

2) alla tabella *A* - III - Detrazioni per impurità, alla nota 2 leggasi: «... oltre *il* limite del *4 %* ...», anziché: «... oltre *al* limite del 7 % ...».

(4912)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Errata-corrige

Nel testo delle modificazioni allegato al decreto ministeriale 24 marzo 1981, concernente modificazioni allo statuto dell'Automobile club d'Italia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 13 aprile 1981, a pag. 2492, all'art. 7, lettera *b*), anziché: «dai presidenti *dell'*automobile club», leggasi: «dai presidenti *degli* automobile club»; a pag. 2494, all'art. 21, terzo comma, anziché: «Il presidente sorveglia l'attività amministrativa degli *automobili* club», leggasi: «Il presidente sorveglia l'attività amministrativa degli *automobile* club»; a pag. 2496, all'art. 61, primo comma, anziché: «L'esercizio finanziario dell'automobile club comincia col 1° gennaio e termin*e* col 31 dicembre», leggasi: «L'esercizio finanziario dell'automobile club comincia col 1° gennaio e termin*a* col 31 dicembre».

(4896)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 154

Corso dei cambi del 7 agosto 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1252,95	1252,95	1252,95	1252,95	1253 —	1253,60	1253,05	1252,95	1252,95	1252,95
Dollaro canadase	1008,75	1008,75	1010 —	1008,75	1009,35	982 —	1009 —	1008,75	1008,75	1008,75
Marco germanico	494,40	494,40	494,70	494,40	494,50	493,75	494,50	494,40	494,40	494,40
Fiorino olandese	444,72	444,72	445,10	444,72	445,25	439 —	444,90	444,72	444,72	442,75
Franco belga	30,141	30,141	30,18	30,141	30,20	27,40	30,14	30,141	30,141	30,15
Franco francese	206,48	206,48	206,50	206,48	206,70	206,25	206,60	206,48	206,48	206,50
Lira sterlina	2238,30	2238,30	2241 —	2238,30	2243,25	2241 —	2239,15	2238,30	2238,30	2238,30
Lira irlandese	1801 —	1801 —	1810 —	1801 —	1805,50	—	1802 —	1801 —	1801 —	—
Corona danese	157 —	157 —	157,20	157 —	157,05	157,75	157,10	157 —	157 —	157 —
Corona norvegese	201,30	201,30	201,50	201,30	201,40	196 —	201,50	201,30	201,30	201,30
Corona svedese	234,11	234,11	233,75	234,11	234,10	230 —	234 —	234,11	234,11	234,10
Franco svizzero	570,68	570,68	569,75	570,68	570,30	570 —	570,10	570,68	570,68	570,70
Scellino austriaco	70,362	70,362	70,45	70,362	70,42	70,25	70,405	70,362	70,362	70,35
Escudo portoghese	18,75	18,75	18,65	18,75	18,68	18,05	19,40	18,75	18,75	18,75
Peseta spagnola	12,406	12,406	12,43	12,406	12,40	12,25	12,41	12,406	12,406	12,40
Yen giapponese	5,283	5,283	5,30	5,283	5,27	5,33	5,282	5,283	5,283	5,28

Media dei titoli del 7 agosto 1981

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	41,650
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,725
» 5,50 % » » 1968-83	84,650
» 5,50 % » » 1969-84	80,700
» 6 % » » 1970-85	77,225
» 6 % » » 1971-86	71,900
» 6 % » » 1972-87	71,675
» 9 % » » 1975-90	71,250
» 9 % » » 1976-91	72,850
» 10 % » » 1977-92	82,475
» 12 % (Beni Esteri 1980)	67,300
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	68,400
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	85,350
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,450
» » » » 1-12-1979/81	99,325
» » » » 1- 1-1980/82	99,350
» » » » 1- 3-1980/82	98,625
» » » » 1- 5-1979/82	97,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1980/82	98,050
» » » » 1- 6-1980/82	98 —
» » » » 1- 7-1979/82	98,075
» » » » 1- 7-1980/82	98,650
» » » » 1- 8-1980/82	98,550
» » » » 1-10-1979/82	97,950
» » » » 1-10-1980/82	98,500
» » » » 1-12-1980/82	98,650
» » » » 1- 1-1980/83	98,825
» » » » 1-10-1980/83	99,150
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	91,350
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,975
» » » 12 % 1- 4-1982	95,300
» » » 15 % 1- 1-1983	95,125
» » » 12 % 1-10-1983	86,350
» » » 12 % 1- 1-1984	85,200
» » » 12 % 1- 4-1984	84,450
» » » 12 % 1-10-1984	83,900
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 agosto 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1253 —
Dollaro canadese	1008,875
Marco germanico	494,45
Fiorino olandese	444,81
Franco belga	30,15
Franco francese	206,54
Lira sterlina	2238,725
Lira irlandese	1801,50
Corona danese	157,05
Corona norvegese	201,40
Corona svedese	234,055
Franco svizzero	570,39
Scellino austriaco	70,383
Escudo portoghese	19,075
Peseta spagnola	12,408
Yen giapponese	5,282

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che il Bollettino ufficiale n. 8 del mese di agosto 1981 della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblica la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 27 agosto 1980.

(4918)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Elevazione, da dieci a dodici, del numero dei posti del concorso a commesso nel ruolo del personale della carriera ausiliaria.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 343 concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1979, registro n. 4 Commercio estero, foglio n. 176, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, a dieci posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, personale addetto agli uffici, del Ministero, per le vacanze risultanti nel ruolo stesso alla data del 31 dicembre 1978;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1980, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 333, con il quale il Ministero è stato autorizzato ad indire un concorso a due posti di commesso in prova nel predetto ruolo della carriera ausiliaria, personale addetto agli uffici, del Ministero, per le vacanze sussistenti nel ruolo stesso alla data del 31 dicembre 1979;
Tenute presenti le esigenze di servizio che impongono di coprire subito tutte le vacanze di posti esistenti;
Considerato che l'alto numero di candidati partecipanti al citato concorso a dieci posti indetto con il suindicato decreto ministeriale 16 novembre 1979 consente di operare una adeguata selezione dei candidati stessi;
Tenuto conto delle norme in materia di assunzione dei beneficiari di cui alla legge n. 482/1968;
Ritenuta quindi la opportunità di elevare da dieci a dodici il numero dei posti messi a concorso con il ripetuto decreto ministeriale 16 novembre 1979;

Decreta:

I posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, personale addetto agli uffici, del Ministero, messi a concorso con il decreto ministeriale 16 novembre 1979 citato nelle premesse, sono elevati da dieci a dodici.

Il presente decreto sarà trasmesse alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 aprile 1981

p. *Il Ministro*: ARMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1981
Registro n. 2 *Commercio estero, foglio n.* 366

(4785)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2066 del 13 luglio 1977 con cui è stato bandito pubblico concorso per condotte ostetriche vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1976;
Visti i successivi decreti numeri 1401, 3400 e 3401 in data 12 maggio 1981, 19 novembre 1980 e 19 novembre 1980, con cui venivano stralciate dal precitato bando le condotte:

1) Montefiore dell'Aso-Massignano;
2) Petritoli;
3) Monteleone di Fermo-Montelparo;

Visti i verbali della commissione esaminatrice del concorso in parola nominata con i decreti n. 1404 del 12 maggio 1981 e n. 1766 e n. 1767 dell'8 giugno 1981;
Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla precitata commissione;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Viste le leggi regionali n. 5 del 10 agosto 1972 e n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1) Stefani Nella	punti 82,552
2) Albertini Ennia	» 77,034
3) Zorbini Vincenza	» 75,524
4) Torsellini Clelia	» 71,660

Il presente decreto verrà pubblicato a norma di legge.

Ascoli Piceno, addì 26 giugno 1981

Il medico provinciale: VISCOMI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1992 in data odierna con cui è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso per condotte ostetriche vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1976;
Viste le condotte indicate in ordine di preferenza dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 296;
Viste le leggi regionali n. 5 del 10 agosto 1972 e n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

Le seguenti candidate idonee sono dichiarate vincitrici del concorso pubblico per titoli ed esami per condotte ostetriche vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1976 per la sede indicata a fianco di ciascuna:

1) Stefani Nella: Porto S. Giorgio;
2) Albertini Ennia: Appignano del Tronto;
3) Zorbini Vincenza: Grottammare;
4) Torsellini Clelia: Porto S. Elpidio.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Ascoli Piceno, addì 26 giugno 1981

Il medico provinciale: VISCOMI

(4292)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1981, **n. 9.**

Modifiche alla legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8: « Norme in materia di bilancio e contabilità della provincia autonoma di Bolzano » e alla legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14: « Servizi provinciali in economia e commissione consultiva per gli acquisti e le forniture ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 28 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) Il secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 26 aprile 1980, n 8, è sostituito come segue:

« Nelle spese di cui al comma precedente sono comprese, inoltre, le spese autorizzate dalla legge finanziaria annuale, di cui al successivo art. 24, per il primo anno e cumulativamente per il restante periodo del bilancio pluriennale ».

Art. 2.

(1) Il secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, è sostituito come segue:

« Qualora siano previsti interventi o opere la cui esecuzione si protragga per più esercizi, la legge provinciale può autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di impegni da parte della provincia nei limiti dell'intera somma prevista, fermo restando che i relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio ».

Art. 3.

(1) L'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 11 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, è sostituito come segue:

« In allegato al bilancio sono esposti quei capitoli dei residui, per ogni esercizio di provenienza, ai quali è attribuita nel bilancio stesso una numerazione diversa da quella originaria ».

Art. 4.

(1) Nel terzo comma dell'art. 12 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, il riferimento « terzo e quarto comma dell'art. 50 » viene modificato con « quinto e sesto comma dell'art. 50 ».

(2) Dopo il terzo comma dell'art. 12 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini dell'adeguamento degli stanziamenti di bilancio alle mutate scadenze degli impegni e dei pagamenti, fermi restando l'importo e la durata massima di ciascun limite d'impegno stabiliti dalla legge ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della presente legge, nell'ambito delle compatibilità finanziarie del bilancio annuale e pluriennale, gli stanziamenti di bilancio possono trovare una diversa collocazione temporale rispetto alle leggi di autorizzazione della relativa spesa, anche cumulando più annualità pregresse di limiti d'impegno ».

Art. 5.

(1) All'art. 26 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, viene aggiunto il seguente comma:

« L'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, è disposto mediante rinvio alle risultanze del rendiconto generale della provincia, deliberato ai sensi del successivo art. 68 ».

Art. 6.

(1) L'art. 30 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, è sostituito come segue:

(1.1.) « L'assunzione di anticipazioni di cassa ai sensi delle norme sul servizio di tesoreria della provincia è disposta con deliberazione della giunta provinciale e il relativo ammontare costituisce il limite entro il quale possono essere disposti pagamenti nei casi di temporanee deficienze di cassa.

(1.2.) Le anticipazioni di cui sopra vengono utilizzate progressivamente con i pagamenti via via ordinati dalla provincia, mentre tutte le entrate riscosse durante il periodo di scopertura sono portate in decurtazione delle anticipazioni in corso.

(1.3.) Il movimento delle anticipazioni di cassa deve risultare nelle comunicazioni giornaliere del tesoriere e viene evidenziato nel bilancio secondo quanto disposto dal secondo comma, punto 1), del successivo art. 67.

(1.4.) La regolazione contabile degli eventuali interessi passivi e oneri connessi, maturati nel corso dell'esercizio, è disposta a carico degli appositi capitoli del bilancio con deliberazione della giunta provinciale soggetta alla registrazione della Corte dei conti ».

Art. 7.

(1) L'art. 50 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, è sostituito dal seguente:

(1.1.) « La giunta provinciale, il presidente della giunta provinciale, gli assessori, i dirigenti ed i funzionari delegati, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano e ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio.

(1.2.) Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.

(1.3.) Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla provincia in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, semprechè la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

(1.4.) Formano altresì impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme che l'amministrazione prevede di erogare in base a contratti di cui sia stata autorizzata la stipulazione, nonchè le somme che prevede di erogare a titolo di contributo su operazioni di mutuo o prestito, sulla base dei relativi atti di ammissione al beneficio, ancorchè la stipulazione dei contratti, rispettivamente il perfezionamento delle operazioni creditizie non siano intervenuti entro il termine dell'esercizio.

(1.5.) Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti l'impegno può anche estendersi a più esercizi, a norma della consuetudine o se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

(1.6.) Per le spese in conto capitale ripartite per legge in più esercizi e per le quali la legge prevede un'autorizzazione complessiva riferita ad un periodo pluriennale determinato, possono essere assunti impegni a carico degli esercizi successivi nei limiti dell'intera somma indicata dalla legge.

(1.7.) Per le spese di cui all'ultimo comma dell'art. 7, la prima delle annualità di ogni limite di impegno da stanziare in bilancio in relazione alle obbligazioni previste dalla legge, rappresenta il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti in relazione alla prima annualità di contributo. Gli impegni così assunti si estendono per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi ».

Art. 8.

(1) Dopo l'art. 51 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, viene introdotto il seguente art. 51-*bis*:

« *Pubblicità degli atti relativi a trasferimenti di fondi.* — (1.1.) Ai fini di una coordinata conoscenza delle erogazioni disposte a carico del bilancio provinciale, deve essere istituita un'anagrafe generale dei beneficiari presso l'ufficio statistica e studi.

(1.2.) Nell'anagrafe di cui al precedente comma sono iscritte, secondo un sistema di codificazione, le persone fisiche, le persone giuridiche, le società e le associazioni non riconosciute, che ottengano dalla provincia, anche tramite enti dalla stessa delegati, contributi e finanziamenti in genere, fatta eccezione per quelli dovuti al verificarsi di fattispecie che non ammettono valutazioni discrezionali.

(1.3.) Tutti i provvedimenti relativi ai trasferimenti di fondi di cui al comma precedente, sono pubblicati trimestralmente nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. La pubblicazione, disposta per comuni in ordine alfabetico dei beneficiari, riferendo agli stessi unitariamente qualsiasi tipo di intervento, deve contenere il nome o la ragione sociale e il domicilio del beneficiario, l'ammontare, lo scopo e la localizzazione dell'intervento finanziario concesso ed il provvedimento legislativo in forza del quale è disposta l'erogazione. I comuni sono tenuti a mettere a disposizione del pubblico i bollettini ufficiali di cui al presente comma ».

Art. 9.

(1) L'art. 55 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, è sostituito dal seguente:

(1.1.) « I titoli di spesa si estinguono in uno dei seguenti modi:

a) versamento in contanti e firma diretta di quietanza del creditore;

b) ordine di bonifico del tesoriere per pagamenti da effettuarsi fuori piazza e all'estero tramite dipendenze, rispettivamente aziende di credito corrispondenti all'istituto tesoriere;

c) commutazione in assegno postale localizzato;

d) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da recapitare allo stesso a mezzo posta assicurata;

e) accreditamento in conto corrente postale o bancario al nome del creditore, che ne abbia fatto richiesta;

f) commutazione in quietanza di incasso a favore della provincia, per ritenute a qualunque titolo effettuate sui pagamenti.

(1.2.) Il tesoriere, ai fini dello snellimento delle procedure di estinzione dei titoli di spesa, può, d'ufficio, estinguere i titoli che prevedono la firma diretta di quietanza del creditore secondo le modalità di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente comma.

(1.3.) Nei modi di estinzione di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), eseguiti dal tesoriere sotto la sua responsabilità ed a suo esclusivo rischio, costituisce quietanza liberatoria l'espressa attestazione apposta sul titolo di spesa dal tesoriere e dallo stesso controfirmata.

(1.4.) I titoli di spesa che alla chiusura dell'esercizio non risultino pagati, sono annullati o estinti mediante emissione, da parte della ragioneria della provincia, di ordinativi di incasso per l'ammontare corrispondente, a favore del capitolo delle contabilità speciali appositamente previsto nel bilancio di competenza, e il rilascio della relativa quietanza di incasso da parte del tesoriere. La riammissione al pagamento di tali somme sarà fatta con nuovi titoli di spesa a carico del corrispondente capitolo iscritto nelle spese delle contabilità speciali, entro il termine dell'esercizio in corso ».

Art. 10.

(1) L'art. 66 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, è sostituito dal seguente:

(1.1.) « Il conto generale del patrimonio deve indicare sulla base dei valori d'inventario, alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

1) le attività e le passività finanziarie;

2) i beni mobili e immobili;

3) ogni altra attività e passività, nonchè le poste rettificative.

(1.2.) Il conto del patrimonio deve, inoltre, contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

(1.3.) Al conto del patrimonio è allegato un prospetto riassuntivo per categorie dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della provincia alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce ».

Art. 11.

(1) All'art. 77 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, dopo il terzo comma viene aggiunto il seguente comma:

« Negli anni 1981 e 1982 la giunta provinciale può riammettere al pagamento, con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 19, somme relative a residui perenti dovute a titolo di assegnazione, previa deliberazione di ricognizione e conferma dell'obbligo ».

Art. 12.

(1) All'art. 2 della legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14, dopo il primo comma vengono aggiunti i seguenti capoversi:

(1.2.) « I lavori e le opere di manutenzione, di sistemazione e miglioramento di strade di interesse provinciale di fabbricati di proprietà provinciale o in locazione della provincia, possono essere eseguiti in economia senza limiti di importo.

(1.3.) Nei progetti o nelle perizie relativi a lavori da eseguire in economia possono essere previsti gli acquisti di macchine operatrici, di automezzi e di altre attrezzature, comprese le relative parti di ricambio e accessori, dei carburanti e dei lubrificanti, necessari per l'esecuzione dei lavori medesimi. I suddetti acquisti sono eseguiti in economia e la relativa spesa grava sugli stessi capitoli di bilancio ai quali fanno carico le spese pr i lavori.

(1.4.) Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso di progetti e perizie approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 10 aprile 1981

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1981, n. 10.

Disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 28 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) Il pareggio dei bilanci comunali è assicurato, per l'anno 1981, da trasferimenti a carico del bilancio della provincia, mediante erogazioni da parte della stessa.

(2) Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi anche secondo le indicazioni dei piani generali di riorganizzazione degli uffici e dei servizi, le erogazioni, determinate in via preventiva, corrispondono all'importo di lire 165.000 moltiplicato per il numero delle persone residenti nel comune al 31 dicembre 1979 al netto dell'ammontare complessivo delle somme sostitutive attribuite ai comuni per l'anno 1981 ai sensi della legge statale.

(3) Per i comuni con popolazione residente superiore a 10.000 la base di L. 165.000 è aumentata a L. 192.000 e per i comuni con popolazione superiore a 30.000 a L. 240.000.

(4) Per lo scopo di cui al precedente comma e a prescindere dal conguaglio previsto dallo stesso comma, la provincia corrisponde comunque ad ogni singolo comune una quota procapite di L. 24.000.

Art. 2.

(1) Il versamento delle somme a favore dei comuni avrà luogo dopo l'approvazione del bilancio di previsione da parte della giunta provinciale e comunque in unica soluzione entro il 31 agosto 1981.

Art. 3.

(1) Con riferimento alle disponibilità della Cassa depositi e prestiti per investimenti degli enti locali per l'anno 1981, previste dall'art. 9, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901, la giunta provinciale comunica, entro il 31 marzo 1981, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473, il proprio programma al Ministro del Tesoro al fine dell'indicazione del limite dei mezzi che la Cassa è in grado di destinare al territorio della provincia di Bolzano nei settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata. Sul programma deve essere previamente sentita ai sensi della legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, e successive modifiche, la componente della comunità di valle nella consulta economico-sociale della provincia, di cui alla lettera *c*) dell'art. 4 della legge stessa. Gli investimenti previsti nel programma devono essere coerenti con le direttive del programma di sviluppo provinciale.

Art. 4.

(1) Le aziende autonome di soggiorno non possono procedere per l'anno 1981 ad assunzione di personale in misura superiore al numero dei dipendenti in servizio nell'anno 1976, fatta eccezione per il personale stagionale occorrente per fronteggiare insuperabili esigenze di gestioni speciali separate e di ampliamento di servizi istituzionali esistenti. Tale facoltà è sottoposta alla condizione che l'azienda mantenga in pareggio il proprio bilancio e quello delle gestioni speciali separate.

Art. 5.

(1) Nel bilancio di previsione per l'esercizio 1981 delle aziende speciali di trasporto, le entrate correnti devono corrispondere ad una quota non inferiore al 55 % delle spese complessive di esercizio.

(2) L'eventuale mancata copertura rispetto al limite di cui al precedente comma deve essere fronteggiata esclusivamente mediante aumento delle tariffe.

(3) Le spese per ammortamenti devono corrispondere ai valori derivanti dall'applicazione delle aliquote fiscalmente ammesse, mentre gli accantonamenti dei fondi di buonuscita del personale devono integralmente corrispondere alle disposizioni di legge.

Art. 6.

(1) Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge rimangono in vigore le norme delle leggi provinciali 18 aprile 1978, n. 18, 29 marzo 1979, n. 2, 14 aprile 1980, n. 7, e in particolare gli articoli 4 e 5 della legge provinciale 29 marzo 1979, n. 2, e gli articoli 3 e 6 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 7.

Art. 7.

(1) Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1981 la spesa di L. 41.600.000.000.

(2) Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso (partita n. 4 dell'allegato n. 3 al bilancio).

Art. 8.

(1) Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni agli stanziamenti di competenza:

In aumento:

Cap. 91010 (modificato nel testo). — Assegnazioni per il pareggio dei bilanci comunali L. 41.600.000.000

In diminuzione:

Cap. 102115. — Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese correnti) . . . L. 41.600.000.000

Art. 9.

La presente legge è dichiara urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 10 aprile 1981

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

(3748)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 aprile 1981, **n. 10-50/Legisl.**

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2, recante « Nuove disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario. Istituzione del dizionario toponomastico trentino ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 14 *luglio* 1981)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2, recante: « Nuove disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario. Istituzione del dizionario toponomastico trentino »;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 3279 di data 2 aprile 1981.

Decreta:

Art. 1.

La legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2, viene nel testo del presente regolamento denominata: legge.

Art. 2.

L'elaborazione scientifica del materiale inventariale, di cui all'art. 4 della legge, consiste nello studio, improntato a criteri rigorosamente scientifici, di dati inventariali in precedenza rilevati e nell'esame dei beni che per caratteristiche proprie richiedono analisi primaria specialistica.

La ricognizione dei beni di interesse storico, artistico e popolare, di cui all'art. 4 della legge, consiste nell'individuazione di beni di tale interesse e nella documentazione dei relativi dati identificativi essenziali.

Art. 3.

L'elaborazione scientifica del materiale inventariale, di cui al primo comma del precedente articolo, potrà essere affidata dalla giunta provinciale, su proposta della commissione beni culturali, a enti, istituti universitari, associazioni culturali con specifica competenza nel settore della catalogazione e dello studio dei singoli beni di cui all'art. 2 della legge; qualora detti incarichi siano affidati a singoli esperti, l'idoneità degli stessi sarà in particolare documentata o da titoli accademici o da ricerche scientifiche svolte o da pubblicazioni o da attestati della loro particolare competenza tecnica.

Della ricognizione dei beni d'interesse storico, artistico e popolare potranno essere incaricate, su proposta della commissione beni culturali, persone, singole o riunite in cooperativa, in possesso almeno del diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

Gli uffici dell'assessorato provinciale cui è affidata la materia della tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare avranno il compito della programmazione organizzativa e tecnica, del controllo e del coordinamento degli interventi.

Art. 4.

Le prestazioni conseguenti alle collaborazioni cui si fa riferimento al primo comma dell'art. 2 del presente regolamento potranno consistere, in particolare:

a) nella compilazione dattiloscritta, secondo la normativa dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, di di schede di catalogo, integrate dalla compilazione di una o più schede fotografiche (scheda E1);

b) nella compilazione dattiloscritta di schede di catalogo relative e manoscritti, incunaboli, cinquecentine, stampe, carte geografiche, manoscritti musicali e musica a stampa, redatte secondo la normativa dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e secondo i criteri di cui all'art. 9, lettera *c)*, della legge provinciale 26 agosto 1977, n. 17;

c) nell'elaborazione di relazioni comportanti un articolato studio storico-scientifico;

d) nella predisposizione di rilievi grafici, espressi in tavole, relativi a manufatti architettonici, o a parte di essi, comprendenti piante, prospetti ed eventuali sezioni;

e) nella redazione dattiloscritta di elaborati comprendenti - secondo articolazioni diverse in relazione all'epoca e al tipo dei documenti - regesto, descrizione, indicazioni bibliografiche e trascrizione di fondi diplomatici, di protocolli notarili ed altra notevole documentazione d'archivio;

f) nella compilazione dattiloscritta dei dati di rilevamento dei singoli documenti costituenti determinate unità o serie archivistiche di data non posteriore all'anno 1810 (inventario analitico);

g) nella compilazione dattiloscritta di schede relative a documenti di data non posteriore all'anno 1810, i cui dati confluiranno nell'inventario archivistico previsto al punto *d)* del successivo art. 5 (scheda E2);

h) nella compilazione dattiloscritta delle schede descritte alle precedenti lettere *a)* e *b)* e degli elaborati di cui alla precedente lettera *e)*, integrati per ragioni di completezza e chiarificazione, da allegati (disegni, tabelle comparative, relazioni sintetiche, relazioni elaborate, analisi statistiche, documentazioni fotografiche, e simili).

Art. 5.

Le prestazioni conseguenti alle collaborazioni cui si fa riferimento al secondo comma dell'art. 2 del presente regolamento potranno consistere, in particolare:

a) nella compilazione dattiloscritta di schede con i dati identificativi essenziali di rilevamento dei singoli beni, eventualmente integrate dalla compilazione di una o più schede fotografiche (scheda R1);

b) nel completamento o revisione di schede già facenti parte integrante di schedari e/o inventari di biblioteche, musei, collezioni, raccolte storico-artistiche e simili (scheda R2);

c) nella rappresentazione grafica di beni;

d) nella compilazione dattiloscritta dei dati identificativi essenziali della documentazione costituente la sezione storica degli archivi (inventario archivistico), comprese le necessarie operazioni preliminari di ordinamento della medesima secondo il metodo storico, con esclusione dei documenti e delle operazioni che per caratteristiche proprie richiedono analisi primaria specialistica;

e) nella compilazione dattiloscritta di schede di catalogo relative a volumi a stampa di epoca posteriore al sec. XVI e a documenti sonori e visivi, redatte secondo la normativa dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e secondo i criteri di cui all'art. 9 lettera *c)*, della legge provinciale 26 agosto 1977, n. 17, (scheda R3);

f) nella compilazione dattiloscritta delle schede di catalogo di cui al precedente punto *e)*, comprese le relative operazioni preliminari di ordinamento delle raccolte dei volumi cui le schede si riferiscono.

Art. 6.

Per le collaborazioni di cui all'art. 8 della legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 7 del presente regolamento.

Art. 7.

L'elaborazione scientifica dei toponimi, consistente nello studio sistematico ed etimologico di elementi in precedenza rilevati e nello spoglio analitico delle fonti documentarie manoscritte antiche quando per la lettura delle medesime si richieda competenza specialistica, viene realizzata nella compilazione dattiloscritta di schede elaborate e/o nello svolgimento di studi complessivi e, rispettivamente, nella compilazione dattiloscritta di schede redatte secondo le indicazioni dell'Istituto italiano di onomastica.

L'opera di ricognizione dei toponimi, consistente nel rilevamento degli stessi da fonti cartografiche, documentarie, bibliografiche e di indagine sul territorio, viene realizzata nella compilazione dattiloscritta di schede redatte secondo le indicazioni dell'Istituto italiano di onomastica, eventualmente integrate da allegati (mappe, registrazioni, fotografie, diapositive, films).

Art. 8.

La determinazione della misura dei compensi per le prestazioni previste dagli articoli 2, 4, 5 e 7 del presente regolamento seguirà i criteri previsti nei successivi articoli 9 e 10.

Art. 9.

Per le prestazioni di cui alle lettere *a)* e *g)* dell'art. 4 e *a)*, *b)* ed *e)* dell'art. 5 del presente regolamento il compenso è rapportato al costo unitario per scheda, valutato in ragione del tempo mediamente necessario per la compilazione, come previsto dall'allegata tabella *A)*, e del compenso orario fissato in ragione di L. 5.000 + I.V.A., qualora dovuta, per ogni ora, per schede riconducibili all'ambito della ricognizione e in ragione di L. 8.000 + I.V.A., qualora dovuta per ogni ora, per schede rientranti nel campo dell'elaborazione scientifica.

Per incarichi richiedenti particolare impegno detto compenso orario potrà essere elevato fino al 50 per cento.

Le competenze da corrispondere per le singole schede relative alle prestazioni di cui al primo comma e il cui ammontare è determinato in base ai succitati criteri sono riportate nella tabella *A)* allegata al presente regolamento.

Art. 10.

Per le prestazioni non indicate al primo comma del precedente art. 9 l'ammontare del compenso è stabilito dalla giunta provinciale, su proposta della commissione beni culturali, tenuto conto dell'importanza e della complessità dell'incarico, nonchè della competenza specifica dell'operatore incaricato. Potrà inoltre essere tenuto conto della possibilità di affidamento a persona singola o a cooperative, delle situazioni di luogo, dei costi dei materiali e dei mezzi occorrenti per assolvere l'incarico.

Art. 11.

All'incaricato delle prestazioni di cui alle lettere *a)* e *g)* dell'art. 4 e *a)*, *b)* ed *e)* dell'art. 5 del presente regolamento è parimenti corrisposto, oltre al trattamento economico di missione previsto dall'art. 20 della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50, il rimborso di tutte le spese, inerenti all'incarico ricevuto, per corrispondenza e per operazioni di rilevazioni grafica, fotocopiatura, fotografia, filmatura, registrazione, purchè regolarmente documentate.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 21 aprile 1981

MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1981
Registro 34, foglio 77

(*Omissis*).

(4580)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1981, n. 13.

Modalità di trasferimento, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dei beni e del personale relativi a talune I.P.A.B. operanti nello ambito regionale.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *dell'*11 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Individuazione delle I.P.A.B. soggette al trasferimento

La regione, in attuazione del disposto di cui al settimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di favorire un graduale e corretto trasferimento ai comuni dei beni, delle funzioni e del personale delle I.P.A.B. operanti nell'ambito regionale, disciplina con la presente legge le modalità di trasferimento applicabili alle I.P.A.B. comprese nelle seguenti categorie:

1) I.P.A.B. il cui organo collegiale deliberante sia composto, in maggioranza da membri designati da comuni, provincie, regioni od altri enti pubblici, salvo che il Presidente non sia, per disposizione statutaria, un'autorità religiosa od un suo rappresentante;

2) I.P.A.B. già concentrate o amministrate dai disciolti E.C.A.;

3) I.P.A.B. che alla data del 30 giugno 1979 non esercitavano le attività previste nello statuto, né altra attività assistenziale ai sensi della legge 17 luglio 1980, n. 6972, e successive integrazioni e modificazioni.

La regolamentazione delle I.P.A.B. non rientranti nelle categorie predette, compreso il trasferimento, verrà effettuata sulla base dei principi e criteri generali della legge di riforma della assistenza pubblica e comunque con successiva legge regionale.

La giunta regionale, sentito il comune ove ha sede legale la I.P.A.B., su conforme parere della commissione consiliare competente, individua entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge le I.P.A.B. di cui al primo comma del presente articolo, tenuto conto dei limiti di applicazione di cui ai successivi articoli 2 e 3.

Art. 2.

Limiti di applicazione

Le modalità di trasferimento disciplinate dalla presente legge non si applicano alle I.P.A.B. per le quali sia intervenuto l'espresso provvedimento di esclusione di cui all'art. 25, sesto comma, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonchè alle I.P.A.B. le quali:

1) documentino di aver proposto domanda di esclusione ai sensi dell'annotazione finale tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 nonchè ai sensi dell'art. 25, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

2) abbiano presentato domanda di esclusione ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 113 ovvero del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 209.

Le domande di cui al comma precedente comportano la sospensione delle procedure di trasferimento sino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica e comunque sino alla successiva legge regionale di cui al penultimo comma dell'art. 1.

Le predette modalità di trasferimento non si applicano:

a) alle I.P.A.B. che svolgono attività prevalentemente di istruzione, ivi compresa quella prescolare, e di istruzione professionale, salvo che tale attività consista nella gestione di convitti, istituti di ricovero od orfanotrofi, anche se all'interno si svolgano attività scolastiche;

b) alle I.P.A.B. la cui attività consiste nella gestione di seminari, case di riposo per religiosi, cappelle ed istituzioni di culto.

Art. 3.

Ulteriori limiti di applicazione

Le procedure di trasferimento non si applicano altresì alle I.P.A.B. di cui ai punti 1) e 2) del primo comma del precedente art. 1 che presentino alla giunta regionale, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda di sospensione dalle procedure stesse motivata con l'esercizio di attività avente congiuntamente i seguenti requisiti:

a) ricovero geriatrico e riabilitativo con prestazioni di natura sanitaria e parasanitaria assicurate, attraverso un organico adeguato e regolarmente approvato, da personale alle dirette dipendenze dell'I.P.A.B. stessa con esclusione di ogni rapporto convenzionale;

b) di gestione di patrimoni essenziali per l'esercizio delle attività di cui alla precedente lettera *a*).

Entro i successivi sessanta giorni la giunta regionale, su conformi pareri della commissione consiliare competente, del comune ove l'I.P.A.B. ha sede legale, nonché del comune ove l'I.P.A.B. gestisce il servizio nel caso di comune diverso, individua le I.P.A.B. aventi i previsti requisiti per le quali non si applicano le procedure di trasferimento.

Tali I.P.A.B. saranno trasferite, in armonia ai principi ed ai criteri delle leggi di cui al penultimo comma del precedente art. 1 e sulla base delle indicazioni dei piani regionali sanitario e socio-assistenziale, alle U.S.S.L. nel caso in cui sia individuata con deliberazione della giunta regionale una prevalente attività di ricovero, diagnosi e cura, ovvero ai comuni in ogni altro caso.

Per le I.P.A.B. non ammesse alla sospensione si applicano le disposizioni di cui agli articoli seguenti, nei termini ivi indicati, a decorrere dalla data di formale comunicazione del provvedimento di non ammissibilità da parte della giunta regionale.

Art. 4.

Commissioni di liquidazione

I consigli di amministrazione delle I.P.A.B. soggette al trasferimento in base alle disposizioni degli articoli precedenti, ovvero gli organi aventi funzioni equivalenti, con formale atto deliberativo da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, si costituiscono in commissioni di liquidazione per l'espletamento delle procedure di cui ai successivi articoli.

Il provvedimento di cui al precedente comma va contestualmente inoltrato alla giunta regionale e al comune in cui l'I.P.A.B. ha sede legale.

Qualora una I.P.A.B. pur essendo soggetta alle procedure di trasferimento, ometta di adottare il provvedimento di cui al primo comma e di effettuare le relative comunicazioni nei termini indicati, il presidente della giunta, o l'assessore competente se delegato, d'ufficio o su segnalazione dei comuni interessati, procede con proprio decreto a notificare formale diffida. L'istituzione può fare opposizione alla diffida entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della stessa. La giunta regionale in mancanza di opposizione ovvero qualora ritenga infondata la opposizione proposta decreta la decadenza del consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario.

In ogni caso, qualora risulti che l'organo di amministrazione di una I.P.A.B. soggetta alle modalità di trasferimento previste dalla presente legge si trovi in condizioni di persistente, accertata impossibilità di funzionamento, la giunta regionale, di ufficio o su segnalazione dei comuni interessati, nomina un commissario straordinario.

Art. 5.

Funzioni delle commissioni di liquidazione

Le commissioni di liquidazione di cui al precedente art. 4 provvedono alle attività di ricognizione e di accertamento preliminari al trasferimento, con le modalità di cui ai successivi arti-

coli ed assicurano, per il tempo strettamente necessario, la continuità delle prestazioni e dei servizi secondo le direttive loro impartite dal comune nel cui territorio l'ente ha la sede legale, d'intesa con gli altri comuni nel cui territorio esistano presidi assistenziali dell'ente medesimo.

Le commissioni predette provvedono altresì:

alla compilazione dei rendiconti relativi agli esercizi finanziari successivi all'ultimo consuntivo adottato e approvato;

alla compilazione del rendiconto relativo al periodo di gestione commissariale straordinaria.

Art. 6.

Modalità di svolgimento delle ricognizioni e degli accertamenti

Entro sessanta giorni dal provvedimento con il quale sono comunque attribuite le funzioni di liquidazione, i collegi e gli organi di cui all'art. 4 provvedono, in attuazione al disposto del precedente art. 5 ad effettuare:

a) la rilevazione della consistenza patrimoniale desunta dagli inventari esistenti presso l'ente, da iscrizioni catastali o ipotecarie e da trascrizioni sui registri immobiliari; l'elencazione e la ricognizione dei beni; la loro descrizione e catalogazione, nonché la identificazione dei beni patrimoniali appartenenti alle eventuali I.P.A.B. raggruppate, anche essi descritti, catalogati e distinti secondo la pertinenza a ciascuna I.P.A.B.; la predisposizione degli inventari di consistenza degli archivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

b) la ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, distinti secondo la rispettiva pertinenza alle eventuali I.P.A.B. raggruppate;

c) la ricognizione del personale, mediante elenco nominativo da cui risulti natura e decorrenza del rapporto, orario di lavoro, qualifiche, trattamento economico e previdenziale in atto, anch'esso distinto in ragione della pertinenza a servizi resi da I.P.A.B. eventualmente raggruppate, secondo criteri di prevalenza e salvaguardando la funzionalità dei servizi decentrati.

Alle attività di ricognizione e di accertamento interviene un rappresentante designato dal consiglio comunale del comune in cui l'ente ha la sede legale, il quale può formulare eventuali osservazioni in ordine al compimento delle attività e alle risultanze relative.

Entro lo stesso termine di cui al precedente primo comma gli organi di liquidazione provvedono a trasmettere le deliberazioni conclusive delle attività di cui sopra alla giunta regionale, per i provvedimenti di cui ai successivi articoli e contestualmente al comune nel cui territorio ha sede l'istituzione nonché agli altri comuni nel cui territorio hanno sede presidi assistenziali dell'ente.

Decorso il termine di cui al primo comma senza che l'organo di liquidazione, abbia adottato la deliberazione conclusiva delle attività ivi previste, la giunta regionale, sentiti i comuni interessati, previa diffida, procede d'ufficio al compimento delle stesse.

Art. 7.

Decreto di trasferimento

A seguito delle deliberazioni pervenute ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente, o degli elementi acquisiti d'ufficio ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 6, la giunta regionale sentita la commissione consiliare competente, con distinto provvedimento per ciascun ente, attribuisce ai comuni, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni, i beni ed il personale delle I.P.A.B. interessate, secondo le modalità di cui ai successivi articoli 8 e 9, fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dalle relative leggi regionali di attuazione.

Con lo stesso provvedimento la giunta regionale dispone altresì che l'organo di liquidazione provveda entro trenta giorni a chiudere la contabilità dell'I.P.A.B. ed a compiere le operazioni di consegna all'ente locale, individuato nel medesimo provvedimento, dei beni e dei servizi e di messa a disposizione del personale.

L'ente locale provvede con proprio atto deliberativo al recepimento dei verbali di ricognizione redatti a mente del precedente art. 6 e dei verbali di consegna di cui al comma precedente.

Il trasferimento dei beni, dei rapporti giuridici e del personale ha effetto a far tempo dalla data di esecutività della deliberazione della giunta regionale di cui al primo comma.

Art. 8.

Modalità di trasferimento dei beni

Salvo quanto disposto dai commi successivi i beni immobili e mobili degli enti di cui all'art. 1 utilizzati per l'erogazione dei servizi o per lo svolgimento delle loro funzioni, nonchè i residui beni mobili compresi il numerario ed i titoli di credito, sono assegnati in proprietà al comune nel cui territorio l'ente ha la sede legale con vincolo di destinazione a favore delle unità socio sanitarie locali.

Qualora le strutture destinate ai servizi socio-assistenziali siano ubicate nel territorio dei comuni non facenti parte della medesima zona socio-sanitaria, la giunta regionale provvede alla attribuzione di detti beni, sentite le amministrazioni locali interessate, in ragione della localizzazione dei servizi assistenziali cui tali strutture si riferiscono, risultante dagli strumenti di programmazione regionale e comprensoriale. Si applica in ogni caso il vincolo di destinazione a favore delle rispettive unità socio sanitarie locali.

Gli altri beni immobili non utilizzati direttamente per l'erogazione dei servizi, sono di norma assegnati al comune ove l'I.P.A.B. ha la sede legale.

Nei casi in cui gli immobili siano situati in comuni diversi da quello in cui l'I.P.A.B. ha sede legale, la giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, può assegnare gli immobili anche in deroga al criterio di cui al precedente comma. Nel frattempo la gestione dei beni mobili ed immobili è assicurata provvisoriamente dal comune in cui l'I.P.A.B. ha la sede legale.

Dal momento del trasferimento i comuni subentrano nelle situazioni patrimoniali attive e passive e nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni e alle loro pertinenze.

I proventi netti derivanti dall'amministrazione dei beni gestiti dai comuni in forza delle disposizioni della presente legge, devono essere portati ad incremento dei fondi di bilancio dei comuni stessi relativi allo svolgimento delle attività socio-assistenziali. La gestione finanziaria delle attività di assistenza e di tutti i beni trasferiti ai comuni concernenti le I.P.A.B., viene contabilizzata separatamente sino alla avvenuta assunzione da parte delle associazioni di comuni o delle comunità montane, quali enti responsabili delle unità socio sanitarie locali, delle funzioni socio-assistenziali e comunque sino all'entrata in vigore della legge statale di riforma della finanza locale.

Fino alla assunzione delle funzioni socio-assistenziali da parte degli enti responsabili dei servizi di zona eventuali alienazioni o trasformazioni patrimoniali dei beni immobili di cui ai commi primo e terzo del presente articolo possono essere effettuate solo in casi di particolare necessità e urgenza e previa autorizzazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

I beni patrimoniali mobili ed immobili attribuiti ai comuni nonché i corrispettivi delle alienazioni o trasformazioni conservano specifica destinazione a servizi sociali ai sensi dell'art. 25, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e sono soggette al vincolo di destinazione a favore delle unità socio sanitarie locali.

Art. 9.

Personale

Il personale di ruolo e quello non di ruolo assunto con formale atto deliberativo a tempo indeterminato è assegnato fino a diverso provvedimento legislativo regionale, con i provvedimenti di cui all'art. 7 della presente legge, ai comuni ai quali è attribuita la titolarità dei presidi, uffici e servizi presse i quali esso presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale assegnato ai comuni ai sensi del comma precedente viene collocato in appositi ruoli transitori fino alla definitiva sistemazione da parte degli enti responsabili dei servizi di zona da effettuarsi in relazione alla definitiva organizzazione territoriale dei servizi medesimi. Al personale continua ad ap-

plicarsi il particolare contratto di lavoro di categoria che regola lo stato giuridico ed il trattamento economico in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

I provvedimenti di inquadramento o di promozione a qualifiche superiori, comunque adottati dopo la data di entrata in vigore della presente legge non hanno effetto qualora non siano previsti da norme regolamentari vigenti, ovvero quando essi comportino valutazioni di carattere discrezionale.

Dalla data di assegnazione, il personale sarà iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza previsti nell'ordinamento di provenienza al C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L. fatte salve diverse disposizioni legislative.

I comuni subentrano altresì nei rapporti di lavoro a tempo determinato e negli altri rapporti di prestazione d'opera, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Disposizioni di salvaguardia

Gli organi amministrativi o commissariali delle I.P.A.B. di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 per le quali non sia intervenuto espresso provvedimento di esclusione a mente del settimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non possono, senza previa autorizzazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, istituire nuovi posti in organico né provvedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nonchè di personale a tempo determinato che comporti un aumento complessivo del numero di dipendenti rispetto a quello massimo raggiunto al 30 giugno 1980.

I provvedimenti di inquadramento o di promozione a qualifiche superiori adottati dopo la data di entrata in vigore della presente legge non hanno effetto qualora non siano previste da norme regolamentari vigenti, ovvero quando essi comportino valutazioni di carattere discrezionale.

L'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo può essere concessa unicamente al fine di garantire servizi indispensabili alla comunità locale, qualora risulti impossibile provvedere ai sensi dell'art. 31, secondo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, previo parere favorevole del consiglio comunale.

L'autorizzazione non è richiesta per la sostituzione temporanea prevista dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 né per la sostituzione di personale chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva.

Gli organi di cui al primo comma non possono altresì procedere ad alienazioni o trasformazioni di destinazione di beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di locazione e di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente, senza autorizzazione della giunta regionale, salvi i provvedimenti previsti da atti deliberativi adottati e pubblicati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Gli atti deliberativi attinenti agli oggetti di cui al presente comma sono trasmessi al comune nel quale ha sede legale l'I.P.A.B., alla giunta regionale e, a cura della giunta regionale, alla competente commissione consiliare, affinché nel termine di sessanta giorni esprimono la eventuale opposizione all'atto.

L'opposizione della giunta è vincolante per l'I.P.A.B.

Gli atti compiuti in violazioni del divieto di cui al precedente comma sono nulli di pieno diritto.

Fermo il disposto del terzo comma del presente articolo, le autorizzazioni al compimento degli atti di cui ai commi precedenti, possono essere concesse unicamente quando trattasi di atti strettamente necessari al perseguimento dei fini assistenziali dell'istituzione, previo parere favorevole dei consigli comunali dei comuni interessati.

Art. 11.

Norma finale

A decorrere dalla data di assunzione delle funzioni socio-assistenziali da parte degli enti responsabili dei servizi di zona, l'ente responsabile dei servizi di zona nel cui territorio l'I.P.A.B. ha la sede legale, subentra al comune interessato nell'espletamento delle procedure eventualmente non ultimate, nonché nella titolarità delle funzioni e del personale e nell'utilizzo diretto dei beni delle I.P.A.B. in conformità alle indicazioni della legge regionale sull'ordinamento dei servizi di zona e dei piani sanitario e socio-assistenziale.

A decorrere dalla data di cui al comma precedente il reimpiego di eventuali alienazioni e trasformazioni patrimoniali deve essere deliberato dal comune titolare del patrimonio, d'intesa con l'ente responsabile dei servizi di zona.

Art. 12.

Procedure d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 marzo 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 29 *gennaio* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 28 *febbraio* 1981 *prot.* 20702/3025).

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1981, n. **14.**

Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 5 della legge regionale 2 ottobre 1971, n. 1 e abrogazione delle leggi regionali 3 luglio 1972, n. 17, 5 dicembre 1972, n. 37, dello ultimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 1973, n. 26, dell'articolo 90 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *dell'*11 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 2 ottobre 1971, n. 1 « Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi ed altri atti della regione » è abrogato.

Art. 2.

E' abrogata la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17 « Determinazione delle competenze degli organi regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera ».

Le funzioni amministrative di cui alla legge regionale 3 luglio 1972, n. 17 non ancora trasferite agli enti responsabili dei servizi di zona sono transitoriamente svolte dal presidente della giunta regionale che può delegarne in tutto o in parte l'esercizio ai sensi degli articoli 2 e 31 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42.

Art. 3.

E' abrogata la legge regionale 5 dicembre 1972, n. 37 « Istituzione e regolamentazione dei comitati sanitari di zona, finanziamento delle iniziative di medicina preventiva, sociale e di educazione sanitaria ».

Le funzioni svolte dai comitati sanitari di zona in fase di liquidazione sono regolate dagli articoli 33 e seguenti della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35 « Ordinamento dei servizi di zona ».

Art. 4.

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 luglio 1973, n. 26 « Norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia ».

Art. 5.

E' abrogato l'art. 90 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 « Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione ».

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 marzo 1981

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 12 febbraio 1981 e vistata dal commissario del Governo con nota del 2 marzo 1981 prot. 20103/3104).

(4369)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c.m. 411100812200)